

# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

DETERMINAZIONE N. 215 DEL 16 GIU 2017

**OGGETTO:** Dipendente dott.ssa Maria Teresa Monopoli. Concessione periodo di aspettativa non retribuita per il periodo dal 03 luglio al 1° settembre 2017.

IL DIRIGENTE

del Settore Gestione Finanziaria Provveditorato e Personale

- Con i poteri conferiti dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni contenente *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- Vista la Legge 29 dicembre 1993 n.580 e successive modificazioni, relativa al *“Riordinamento delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura”*;
- Visto il Decreto Legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 di *“Riforma dell’ordinamento relativo alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”*;
- Visto il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219 recante l’*“Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”*;
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- Vista la Deliberazione n. 92 del 31.07.2015 con la quale la Giunta camerale ha conferito al sottoscritto l’incarico dirigenziale dell’area organizzativa *“Settore Gestione Finanziaria Provveditorato e Personale”*;
- Visto l’art. 11 comma 1 del CCNL 14.09.2000 *“Comparto Regioni ed Autonomie Locali”* ai sensi del quale *“al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio da fruirsi al massimo in due periodi”*;
- Vista la lettera pervenuta il 29.05.2017 (acquisita agli atti con protocollo n. 24980 di pari data), con la quale la dipendente dott.ssa Maria Teresa Monopoli - in servizio con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con inquadramento in categoria D3 posizione di sviluppo economico D5, titolare di Alta Professionalità del *“Servizio*



# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I


*Programmazione, Organizzazione e Audit Strategico*" nell'ambito del Settore "Segreteria Generale Staff e Promozione" - ha chiesto la concessione di un periodo di aspettativa non retribuita per motivi personali ai sensi dell'art. 11 C.C.N.L. "Comparto Regioni ed Autonomie Locali" del 14.09.2000, dal 03 luglio al 1° settembre 2017, per un totale di 61 giorni;

- Tenuto conto che la dipendente istante ha usufruito di analogo periodo di aspettativa non retribuita, nel periodo dal 05 agosto al 20 settembre 2013 per un totale di 47 giorni e che, con l'odierna richiesta, non risulta superato il limite fissato dal citato art. 11 comma 1 del C.C.N.L. Comparto "Regioni ed Autonomie Locali" del 14.03.2000 che prevede una durata massima complessiva di sospensione del rapporto di lavoro di dodici mesi in un triennio da fruirsi al massimo in due periodi;
- Considerato che l'eventuale malattia insorta durante il periodo di aspettativa per motivi personali non interrompe l'aspettativa medesima (anche se dovesse dar luogo a ricovero ospedaliero) e che, qualora durante il periodo di sospensione vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, questa Amministrazione può invitare la dipendente a riprendere servizio con un congruo termine di preavviso;
- Considerato altresì che durante il periodo di aspettativa trova applicazione la vigente normativa in materia di incompatibilità e divieto di cumulo di impieghi di cui all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001;
- Tenuto conto che durante il periodo di aspettativa non spetta alcuna retribuzione e che il periodo di sospensione del rapporto di lavoro non è computato ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza, interrompe l'anzianità di servizio e non è utile ai fini della maturazione dei giorni di congedo ordinario, della progressione economica e della tredicesima mensilità;
- Preso atto che il Dirigente del Settore "Segreteria Generale Staff e Promozione" cui la dipendente è attualmente assegnata – svolta la verifica in ordine alla ricaduta sulla efficienza ed efficacia dell'attività del Settore stesso nel caso di concessione della sospensione de qua – risulta favorevole all'accoglimento della richiesta della dipendente di usufruire del periodo di aspettativa per il periodo dal 03 luglio al 1° settembre 2017;

d e t e r m i n a

per le motivazioni di cui al preambolo del presente provvedimento, che qui devono intendersi riportate e confermate:

- di accogliere l'istanza della dipendente dott.ssa Maria Teresa Monopoli - acquisita agli atti con protocollo n. 24980 del 29.05.2017 - per la concessione di un periodo di aspettativa senza assegni per motivi personali dal 03 luglio al 1° settembre 2017, per un totale di 61 giorni;



# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

- di collocare, pertanto, la sunnominata dott.ssa Maria Teresa Monopoli in aspettativa non retribuita per la durata di 61 giorni e precisamente dal 03 luglio al 1° settembre 2017;
- di dare atto, ai sensi dell'art. 11 del C.C.N.L. del “Comparto Regioni ed Autonomie Locali” del 14.03.2000, che l'aspettativa concessa per motivi personali (o di famiglia) è senza retribuzione e che il periodo di sospensione del rapporto di lavoro non è computato ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza, che interrompe l'anzianità di servizio e non è utile ai fini della maturazione dei giorni di congedo ordinario, della progressione economica e della tredicesima mensilità;
- di notificare copia del presente provvedimento al Servizio Gestione delle Risorse Umane per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
Michele Lagioia

